



## **Poteri riservati al Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A.**



## POTERI RISERVATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ENI S.P.A

(Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 2026)

*Con delibera del 7 maggio 2026, il Consiglio di Amministrazione di Eni ha nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale Claudio Descalzi, al quale ha conferito i poteri di amministrazione della Società con esclusione, oltre a quelle non delegabili a norma di legge, delle specifiche attribuzioni di seguito riportate, come da ultimo modificate con la delibera del 17 settembre 2026.*

*Il Consiglio ha altresì confermato il ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppina Di Foggia, nel sistema dei controlli interni, in particolare attraverso la gestione del rapporto gerarchico del Responsabile della funzione Internal Audit nei confronti del Consiglio, in collegamento con l'Amministratore Delegato, quale incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.*

Il Consiglio guida la società perseguendone il successo sostenibile che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la Società.

Il Consiglio, oltre a quelle non delegabili per legge o per statuto, ha in via esclusiva le seguenti attribuzioni:

1. Definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, valutando e promuovendo, ove necessario, le modifiche opportune, sottoponendo le stesse, quando di competenza, all'assemblea dei soci. Definisce la struttura del gruppo ad essa facente capo. Approva la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, con il supporto del Comitato Controllo e Rischi per la parte relativa al sistema di controllo interno e gestione dei rischi. Approva, previo parere del Comitato Controllo e Rischi, le linee fondamentali del sistema normativo interno e delle policy in materia di Ethics, Compliance & Governance.

Previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, adotta procedure che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e delle operazioni nelle quali un amministratore o un sindaco siano portatori di un interesse, per conto proprio o di terzi, valutandone con cadenza annuale l'eventuale necessità di revisione; adotta inoltre, su proposta del Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.



- 2.** Definisce le regole e le procedure per il proprio funzionamento, incluse le procedure per la gestione dell'informativa agli amministratori.

Istituisce, stabilendone compiti e regole di funzionamento, i Comitati interni del Consiglio, con funzioni istruttorie, propositive e consultive, ne determina la composizione, nominandone e revocandone i membri e i Presidenti, privilegiando la competenza e l'esperienza dei relativi componenti ed evitando una eccessiva concentrazione di incarichi, e ne definisce, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, sentito il Collegio Sindacale, il compenso. Ne approva, su proposta degli stessi Comitati, i budget annuali e stabilisce i termini entro cui i Comitati possono avvalersi di consulenti esterni.

- 3.** Dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale, nonché al ricorrere di circostanze rilevanti, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione della Società, previa istruttoria del Comitato Nomine e Remunerazioni, valuta l'indipendenza e l'onorabilità dei propri componenti, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Predefinisce i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali, nonché delle remunerazioni aggiuntive che compromettono o appaiono compromettere l'indipendenza.

Effettua le valutazioni ad esso rimesse dalla legge in relazione ai requisiti dei Sindaci.

Esprime il proprio orientamento, sentite le proposte del Comitato Nomine e Remunerazioni, in merito al numero massimo di incarichi del Consigliere quale amministratore o sindaco in società quotate (anche all'estero), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto e ne verifica periodicamente il rispetto, con cadenza almeno annuale.

Effettua, ogni anno, avvalendosi, almeno ogni tre anni, di un consulente indipendente incaricato su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, una valutazione sul concreto funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione, considerando anche il ruolo che esso ha svolto nella definizione delle strategie e nel monitoraggio dell'andamento della gestione e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Il Presidente cura, con l'ausilio del Segretario del Consiglio, l'adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione dell'organo di amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine e Remunerazioni.

Il Comitato Nomine e Remunerazioni, su richiesta del Consiglio, lo coadiuva nelle attività di autovalutazione del Consiglio stesso e dei suoi Comitati.

Tenuto conto degli esiti di tale valutazione, coadiuvato dal Comitato



Nomine e Remunerazioni, definisce la composizione ottimale del Consiglio e dei suoi Comitati, esprimendo agli azionisti, prima della nomina del nuovo Consiglio, un orientamento al riguardo.

Coadiuvato dal Comitato Nomine e Remunerazioni, individua i candidati alla carica di amministratore in caso di cooptazione e, laddove possibile e opportuno, predispone e presenta una propria lista per il rinnovo dell'organo.

Richiede a chi presenta una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dal Consiglio, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance, e di indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio.

4. Provvede all'eventuale nomina e revoca di un amministratore indipendente quale "lead independent director".
5. Attribuisce e revoca le deleghe all'Amministratore Delegato e al Presidente, definendone i limiti e le modalità di esercizio e determinando, esaminate le proposte del Comitato Nomine e Remunerazioni e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione connessa alle deleghe. Può impartire direttive agli organi delegati e avocare operazioni rientranti nelle deleghe. Predispone, aggiorna e attua, con il supporto del Comitato Nomine e Remunerazioni, un piano per la successione dell'Amministratore Delegato che individui almeno le procedure da seguire in caso di cessazione anticipata dall'incarico. Accerta altresì l'esistenza di adeguate procedure per la successione del top management.
6. Tenuto conto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia:  
(i) definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ivi compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, della Società, delle controllate aventi rilevanza strategica e del gruppo; (ii) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, delle controllate aventi rilevanza strategica e del gruppo, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, predisposto dall'Amministratore Delegato.
7. Definisce, in particolare, con il supporto del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Presidente per la parte relativa alle attività di internal audit, le linee generali di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in coerenza con le strategie della Società.  
Definisce, con riferimento al Piano strategico pluriennale, la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della società, sulla base di una stima di probabilità e impatto dei rischi predisposta (e, se



necessario, aggiornata in corso d'anno) dalla funzione Risk Management Integrato, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell'ottica del successo sostenibile della Società.

Su proposta dell'Amministratore Delegato, sentiti il Comitato Controllo e Rischi e il Collegio Sindacale, definisce i principi che riguardano il coordinamento e i flussi informativi tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Approva le linee di indirizzo sull'attività di internal audit, su proposta del Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato e sentito il Comitato Controllo e Rischi.

Definisce le linee di indirizzo in materia di gestione e controllo dei rischi finanziari, sentito il parere del Comitato Controllo e Rischi, e fissa i limiti di rischio finanziario della Società e delle sue controllate.

Con il supporto del Comitato Controllo e Rischi (i) esamina i principali rischi aziendali, identificati dall'Amministratore Delegato, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue controllate, e dallo stesso sottoposti al Consiglio di Amministrazione almeno trimestralmente e (ii) valuta semestralmente, in particolare sulla base delle Relazioni predisposte dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Eni SpA, delle Relazioni del Comitato Controllo e Rischi, della Relazione sui rischi e, annualmente, sulla base anche della Relazione sul rispetto dei limiti di rischio finanziario e della Relazione di Compliance Integrata, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto e la sua efficacia, nonché l'adeguatezza dei poteri e mezzi del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e il rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili predisposte da detto dirigente; (iii) valuta annualmente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto nonché la sua efficacia, salvo modifiche che rendano necessario un aggiornamento semestrale, tenendone conto anche ai fini della valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di cui al punto ii).

Approva il Modello di gestione, vigilanza e controllo dei rischi di Salute, Sicurezza e Ambiente, Security ed Incolumità pubblica della Società, e le sue modifiche sostanziali.

- 8.** Approva con cadenza almeno annuale, con il supporto del Comitato Controllo e Rischi e sentiti il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Collegio Sindacale, il piano di Audit predisposto dal Responsabile della funzione di Internal Audit. Valuta, inoltre, con il supporto del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti nonché nella relazione aggiuntiva, corredata da eventuali osservazioni del Collegio



Sindacale stesso, che informa altresì il Consiglio dell'esito della revisione.

- 9.** Definisce, su proposta dell'Amministratore Delegato, le linee strategiche e gli obiettivi della Società e del gruppo, perseguendone il successo sostenibile e monitorandone l'attuazione. Esamina e approva il Piano strategico pluriennale e di medio-lungo termine della Società e del gruppo e i relativi budget, anche in base all'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine, monitorandone periodicamente l'attuazione.

Esamina e approva il piano degli interventi non profit della Società, previo esame del Comitato Sostenibilità e Scenari, e approva gli interventi non inclusi nel piano non profit di importo superiore a 1 milione di euro, ferma restando l'informativa periodica al Consiglio, ai sensi del punto 11, degli interventi non riconducibili al piano, non sottoposti all'approvazione consiliare.

- 10.** Esamina e approva, con il supporto dei Comitati consiliari, per quanto di competenza, la Relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e la rendicontazione di sostenibilità, la reportistica volontaria annuale di sostenibilità e la Relazione finanziaria semestrale. Esamina e approva anche le eventuali informazioni finanziarie periodiche relative ai risultati trimestrali e ai preconsuntivi, la Relazione annuale sui pagamenti ai governi e le eventuali ulteriori dichiarazioni o relazioni periodiche previste dalle normative applicabili.

- 11.** Riceve dagli amministratori con deleghe, in occasione delle riunioni del Consiglio, e comunque con periodicità almeno bimestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sull'attività del gruppo e sulle operazioni atipiche o inusuali, che non siano sottoposte all'esame e approvazione del Consiglio, nonché sull'esecuzione delle operazioni con parti correlate e di quelle con interessi di amministratori e sindaci nei termini previsti dalle procedure interne in materia.

Riceve altresì un'informativa preventiva: (i) sulla chiusura di siti industriali significativi afferenti al settore della raffinazione e della chimica, quando la chiusura non consegue alla liquidazione di una società e (ii) sull'uscita dai Paesi dove la Società opera, quando l'ingresso è stato autorizzato dal Consiglio.

- 12.** Riceve informativa periodica, da parte del Presidente, sullo stato di attuazione delle deliberazioni consiliari. Inoltre, ad ogni riunione consiliare riceve dai Comitati interni del Consiglio, dopo le relative riunioni, un'informativa sulle questioni più rilevanti esaminate nel corso delle riunioni stesse e, con cadenza annuale, una relazione sull'attività dagli stessi svolta, ad eccezione delle relazioni del Comitato Controllo e Rischi comprensive del giudizio sull'adeguatezza del sistema di controllo



interno e di gestione dei rischi, presentate in occasione dell'approvazione della Relazione finanziaria annuale e della Relazione finanziaria semestrale.

- 13.** Valuta il generale andamento della gestione della Società e del gruppo, sulla base dell'informativa ricevuta dagli amministratori con deleghe, prestando particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interesse e confrontando, periodicamente, di norma trimestralmente, i risultati conseguiti, risultanti dal bilancio e dalle situazioni contabili periodiche, con quelli di budget.
- 14.** Esamina e approva, con il supporto dei Comitati consiliari competenti, le operazioni della Società e delle sue controllate con parti correlate della Società, secondo quanto previsto dalla relativa procedura approvata dal Consiglio, nonché le operazioni nelle quali l'Amministratore Delegato ha un interesse ai sensi dell'art. 2391, comma 1, del codice civile, che siano di competenza dello stesso amministratore.
- 15.** Esamina e approva le operazioni della Società e delle sue controllate, che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società.

Il Consiglio ha cura di assicurare il rispetto del principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società controllate, e che non ne sia compromessa l'autonomia gestionale, in particolare nei casi di società quotate e di società per le quali disposizioni legislative o regolamentari lo rendano necessario.

È fatto salvo in ogni caso il rispetto degli obblighi di riservatezza relativi ai rapporti commerciali intercorrenti tra la società controllata ed Eni o terzi, per la tutela dell'interesse della controllata. Fermo quanto previsto dal punto 26, sono comunque considerate di significativo rilievo le seguenti operazioni:

- a)** acquisizioni e alienazioni di partecipazioni, aziende o rami di azienda e immobili, affitti di azienda o rami di azienda attivi e passivi, conferimenti, fusioni, scissioni e liquidazioni di società di valore superiore a 200 milioni di euro per il settore upstream oil&gas e 150 milioni di euro per gli altri settori di business, ad eccezione delle operazioni infragruppo e ferme le riserve di competenza assembleari e consiliari previste dal codice civile e dallo statuto;
- b)** acquisizioni e alienazioni (anche nell'ambito di accordi di "unitizzazione") di titoli minerari esplorativi di valore superiore a 150 milioni di euro e di titoli minerari produttivi di valore superiore a 200 milioni di euro;
- c)** aumenti di capitale (i) di società controllate: di importo superiore a 1 miliardo di euro, (ii) di società partecipate: di importo superiore a 500 milioni di euro, se in misura proporzionale alla quota detenuta, e di qualsiasi importo, se in misura non proporzionale alla quota



detenuta;

- d)** investimenti in immobilizzazioni tecniche di importo superiore a 500 milioni di euro nel settore upstream oil&gas e a 300 milioni di euro negli altri settori;
- e)** operazioni che determinino: (i) l'ingresso in nuovi Paesi, con una presenza operativa significativa o con iniziative che presentano un particolare rischio e/o (ii) un ingresso significativo in nuovi settori di attività;
- f)** locazioni immobiliari, compravendita di beni e contratti per la prestazione di opere o servizi (diversi da quelli destinati a investimenti e dalle somministrazioni di gas), con l'esclusione dei contratti con e tra società controllate, ad un prezzo complessivo superiore a 1 miliardo di euro o, se ad un prezzo complessivo superiore a 500 milioni di euro, di durata superiore a 20 anni, ad eccezione dei contratti di compravendita di greggi che rientrano nell'ambito dell'ordinaria operatività delle attività di trading petrolifero;
- g)** contratti di acquisto e somministrazione di gas e LNG, di almeno 3 miliardi di metri cubi annui e durata decennale o modifiche di contratti di acquisto e somministrazione di gas che comportino variazioni incrementali degli impegni di almeno 3 miliardi di metri cubi annui e aumento di durata, comprensivo della durata residua del contratto, superiore a 10 anni, fatta eccezione per le modifiche apportate in esecuzione di clausole contrattuali già inserite all'interno dell'accordo originario;
- h)** finanziamenti a soggetti diversi dalle società controllate: (i) se a favore di società partecipate: di importo superiore a 300 milioni di euro, se in misura proporzionale alla quota di partecipazione; e di importo superiore a 10 milioni di euro se in misura non proporzionale alla quota di partecipazione; (ii) se a favore di società non partecipate: di qualunque importo; (iii) modifiche dei finanziamenti di cui ai punti (i) e (ii), che determinino una variazione peggiorativa delle condizioni contrattuali approvate.  
Non rientrano tra i casi di finanziamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio:
  - a. gli impegni finanziari assunti in misura non proporzionale alla quota di partecipazione (cd. "carry agreement") nell'ambito di contratti relativi alla fase di esplorazione e sviluppo di idrocarburi, purché si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: (i) gli obblighi siano assunti in favore dello Stato ospitante o di una compagnia petrolifera detenuta al 100% direttamente o indirettamente dallo Stato ospitante; (ii) gli obblighi siano ripartiti proporzionalmente alle quote detenute nell'asset di riferimento dai soggetti diversi dallo Stato o dalla compagnia petrolifera di Stato (di cui al punto i) al momento



dell'assunzione dell'impegno finanziario; (iii) limitatamente ai carry agreement relativi alla fase di sviluppo, il rischio del rimborso del finanziamento sia garantito dagli eventuali futuri flussi finanziari o di produzione dell'investimento minerario sottostante. I carry agreement, o le modifiche degli stessi, stipulati successivamente alla conclusione dei contratti di cui sopra, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nel caso determinino un incremento della esposizione non proporzionale e di importo superiore a 200 milioni di euro;

- b. la sottoscrizione e l'applicazione delle clausole di default contenute nei contratti che regolano l'attività mineraria anche fra i partner delle joint venture;
- i) rilascio di garanzie, personali o reali (anche sotto forma di manleve), a favore di soggetti diversi dalle società controllate: (i) se nell'interesse della Società o di società controllate: di importo superiore a 500 milioni di euro; (ii) se nell'interesse di società partecipate non controllate: di importo superiore a 300 milioni di euro; (iii) in ogni caso, di importo superiore a 10 milioni se la garanzia non è proporzionale alla quota di partecipazione nelle obbligazioni sottostanti alla garanzia (con l'esclusione del caso in cui la non proporzionalità è dovuta alla presenza di un carry agreement nei limiti indicati alla lettera h) che precede o alla presenza nel capitale di società controllate incluse nell'area di consolidamento di Eni S.p.A. di soci di minoranza che siano investitori di natura esclusivamente finanziaria); (iv) se nell'interesse di soggetti appartenenti a "Raggruppamenti Temporanei d'Impresa" per la partecipazione a gare per le quali Eni o le società controllate agiscono come mandatarie, di importo superiore a 50 milioni di euro, ovvero di qualsiasi importo se non sia previsto il rilascio di controgaranzia da parte dei soggetti partecipanti al "Raggruppamento Temporaneo d'Impresa"; (v) se nell'interesse di altri soggetti terzi, di qualunque importo; (vi) di importo indeterminato o indeterminabile, nell'interesse di qualunque soggetto; (vii) modifiche delle garanzie di cui ai punti precedenti, che determinino una variazione peggiorativa delle garanzie già emesse;
- j) rinuncia a diritti di valore pari alle soglie previste nelle lettere che precedono per l'acquisizione o la cessione dei medesimi diritti;
- k) contratti di intermediazione di Eni S.p.A., intesi quali contratti in cui la Società, in relazione a una specifica iniziativa di business, incarica una persona fisica o giuridica al fine esclusivo di mettere in contatto la Società con soggetti terzi, di promuovere gli interessi della Società presso i predetti soggetti e di agevolare la stipulazione/esecuzione di contratti con gli stessi.

## **16. Nomina e revoca, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa**



con il Presidente e sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni, i Direttori Generali, definendo il contenuto e i limiti dei relativi poteri, nonché le relative modalità di esercizio. Nel caso di nomina dell'Amministratore Delegato quale Direttore Generale, la proposta è del Presidente. Il Consiglio valuta, al momento della nomina e periodicamente, il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente in capo ai Direttori Generali.

- 17.** Su proposta del Presidente, nomina e revoca il Segretario del Consiglio e Board Counsel, che dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Consiglio e, per esso, dal Presidente, stabilendone il budget annuale.
- 18.** Nomina, previa valutazione del possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità, e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente, sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, e, previo parere del Comitato Controllo e Rischi, vigila affinché il dirigente disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili predisposte da detto dirigente. Il Consiglio valuta periodicamente il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente in capo al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
- 19.** Su proposta del Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, con il supporto del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale:  
i) nomina e revoca il Responsabile della funzione Internal Audit, con il supporto del Comitato Nomine e Remunerazioni; ii) approva il budget dell'Internal Audit, assicurando che il Responsabile della funzione Internal Audit sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità, e iii) definisce la struttura di remunerazione dello stesso Responsabile coerentemente con le politiche retributive della Società. Il Responsabile della funzione Internal Audit dipende gerarchicamente dal Consiglio e, per esso, dal Presidente, fatto salvo quanto sopra indicato e la dipendenza funzionale dello stesso Responsabile dal Comitato Controllo e Rischi e dall'Amministratore Delegato.
- 20.** Approva il Codice Etico e la Parte Generale del Modello 231 della Società con le modalità e nei termini stabiliti dai suddetti documenti. Con il supporto del Comitato Controllo e Rischi, effettua, inoltre, la scelta relativa all'attribuzione delle funzioni di vigilanza e ai criteri di composizione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente, sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni e, per i componenti esterni, anche il parere del Collegio Sindacale, ne nomina e revoca i componenti, stabilendone il compenso. Su proposta dell'Organismo di



Vigilanza, approva il relativo “budget” annuale.

- 21.** Valuta, inoltre, con il supporto del Comitato Controllo e Rischi, l'opportunità di adottare misure per garantire l'efficacia e l'imparzialità di giudizio delle funzioni Risk Management Integrato e Compliance Integrata e di altre eventuali funzioni coinvolte nei controlli, verificando che siano dotate di adeguate professionalità e risorse.
- 22.** Promuove, nelle forme più opportune, il dialogo con gli azionisti e gli altri stakeholder rilevanti per la società. Su proposta del Presidente, formulata d'intesa con l'Amministratore Delegato, adotta e descrive nella relazione sul governo societario una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti. Il Presidente assicura, nei termini previsti dalla politica stessa, che il Consiglio riceva, entro la prima riunione utile e comunque nei termini previsti dalla politica stessa, un'informativa sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con tutti gli azionisti.
- 23.** Definisce, coadiuvato dal Comitato Nomine e Remunerazioni, la politica per la remunerazione degli amministratori, dei Dirigenti con Responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del codice civile, dei componenti dell'organo di controllo; approva, su proposta del medesimo Comitato, la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” da presentare all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio. Nell'attuare inoltre la Politica sulla remunerazione, approvata in Assemblea, previa proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni: (i) definisce, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori con deleghe e di quelli con particolari cariche; (ii) stabilisce gli obiettivi connessi alla remunerazione variabile degli Amministratori con deleghe e ai piani di incentivazione, e ne verifica la consuntivazione; (iii) dà attuazione ai piani di compenso basati su azioni o strumenti finanziari deliberati dall'Assemblea; (iv) assicura che la remunerazione erogata e maturata sia coerente con i principi e i criteri definiti nella politica, alla luce dei risultati conseguiti e delle altre circostanze rilevanti per la sua attuazione.

In occasione della cessazione dalla carica e/o dello scioglimento del rapporto con l'Amministratore Delegato o un Direttore Generale, ad esito dei processi interni che conducono all'attribuzione o al riconoscimento di eventuali indennità e/o altri benefici, approva il comunicato da diffondere al mercato con le informazioni richieste dal Codice di Corporate Governance e/o dalle normative eventualmente applicabili.
- 24.** Delibera, su proposta dell'Amministratore Delegato, sull'esercizio del diritto di voto e, sentito il Comitato Nomine e Remunerazioni, sulle designazioni dei componenti degli organi delle società controllate



aventi rilevanza strategica, di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit e di Saipem S.p.A. Nel caso di società quotate il Consiglio ha cura di assicurare il rispetto delle previsioni del Codice di Corporate Governance di competenza dell'Assemblea.

- 25.** Formula le proposte da sottoporre all'assemblea dei soci e, tramite il Presidente e l'Amministratore Delegato, riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.
- 26.** Esamina e delibera sulle altre questioni che gli amministratori con deleghe ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del Consiglio, per la particolare rilevanza o delicatezza.

\*\*\*

Ai sensi dell'articolo 23.2 dello statuto il Consiglio delibera altresì: sulle operazioni di fusione per incorporazione e di scissione proporzionale di società partecipate almeno al 90%; sull'istituzione e soppressione di sedi secondarie; sull'adeguamento dello statuto alle disposizioni normative.

Ai fini della presente delibera, per "controllate" si intendono le società sulle quali Eni esercita, direttamente o indirettamente, il controllo esclusivo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) e n. 2), del Codice civile e dell'art. 93 del D.lgs 58/1998. Restano escluse, oltre alle società a controllo congiunto, le società che, ancorché soggette a controllo ai sensi delle suddette disposizioni, in ragione del loro assetto azionario o di vincoli contrattuali, non sono incluse nell'area di consolidamento del bilancio consolidato del Gruppo con il metodo del consolidamento integrale.

Ai fini della presente delibera e del Codice di Corporate Governance, cui Eni aderisce, per "società controllate aventi rilevanza strategica" si intendono le seguenti società: Eni International BV e Versalis S.p.A.

Ai fini della presente delibera, per "linee fondamentali dell'assetto organizzativo della Società, delle società aventi rilevanza strategica e del gruppo" si intende: (i) per Eni S.p.A.: istituzione/modifica, di carattere sostanziale, di strutture organizzative a diretto riporto dell'Amministratore Delegato - Chief Executive Officer o del Presidente del Consiglio di Amministrazione (tra cui le posizioni di Direttore Generale, le strutture organizzative responsabili in materia di sistema di controllo interno e gestione dei rischi, nonché di corporate governance); (ii) per le società controllate aventi rilevanza strategica: prima definizione dei poteri del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato e del Presidente, modifica sostanziale degli stessi o comunque modifica della ripartizione tra Amministratore Delegato e Presidente delle strutture organizzative a loro diretto riporto, nonché l'istituzione/soppressione di



posizioni di Direttore Generale ; (iii) per tutte le società controllate: la definizione/modifica, di carattere sostanziale, di modelli di strutture organizzative di riferimento in materia di sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e di corporate governance.

Per “linee fondamentali dell’assetto amministrativo e contabile della Società, delle società aventi rilevanza strategica e del gruppo” si intendono la definizione/modifica di carattere sostanziale: (i) di modelli normativi o organizzativi afferenti al sistema di controllo interno sull’informativa finanziaria; (ii) degli assetti amministrativi e contabili, come illustrati nelle relazioni periodiche del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

L’Amministratore Delegato è incaricato dell’istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il Consiglio attribuisce alla competenza dell’Amministratore Delegato la modificazione delle operazioni di investimento già approvate dal Consiglio, che non comportino una riconfigurazione sostanziale del progetto industriale sottostante. Il Consiglio riceve un’informativa annuale su tali modificazioni qualora si registri: (i) un aumento del costo a vita intera superiore al 30% rispetto all’importo autorizzato e/o (ii) una riduzione della redditività al di sotto dell’hurdle rate ovvero del WACC adjusted, per i progetti autorizzati sulla base di tali parametri.